

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 751

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore POLLEDRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2006

Nuove disposizioni in materia di guardie particolari giurate

ONOREVOLI SENATORI. - Il disagio cui sono sottoposti le guardie particolari giurate dura ormai da oltre 60 anni.

Infatti esse sono tutelate da un regio decreto del 1931, e quindi da una normativa ormai inadeguata al tipo di prevenzione e di servizi sempre più qualificati che la società postmoderna oggi richiede per il controllo e il governo della sua sicurezza.

Non dobbiamo meravigliarci se tale categoria è spesso vittima di situazioni d'illegalità e abusivismo, esercitate dai cosiddetti «pirati dell'imprenditoria» che gestiscono gli istituti di vigilanza privata con grande disprezzo per le guardie particolari giurate, assunte in qualità di semplici operai, costrette ad effettuare turni insopportabili, prive di un'adeguata formazione teorico-pratica e, spesso incapaci di usare adeguatamente le armi loro assegnate.

Le reiterate violazioni delle leggi di pubblica sicurezza cui sono assoggettati i titolari degli istituti di vigilanza che, in molti casi, per un risparmio economico, obbligano guardie particolari giurate e addetti al portierato a sostituirsi vicendevolmente nelle rispettive funzioni, sono davvero deprecabili!

Le cronache quotidiane riportano notizie di continui assalti a furgoni portavalori, scortati da un numero ridotto di operatori, la cui precarietà costa meno all'imprenditore del settore che considera il servizio di vigilanza privata come un vero e proprio business, pre-occupato soltanto di conseguire un profitto.

Risulta evidente la necessità di creare un'adeguata cornice normativa, al cui interno le guardie particolari giurate possano operare con la dovuta chiarezza.

Lunghe disquisizioni giurisprudenziali hanno spesso contrapposto due tesi, l'una che attribuisce alle guardie particolari giurate

la qualifica di pubblico ufficiale, sia pure con incarichi limitati, l'altra tendente a riconoscere la natura privatistica di detti operatori, stabilendo di concedergli la qualifica di pubblici ufficiali qualora leggi speciali dello Stato affidino ad esse attribuzioni specifiche.

Al momento attuale la dicotomia tra «polizia pubblica» e «polizia privata» si va sempre più assottigliando, in quanto la polizia pubblica demanda servizi o comunque si avvale di personale della polizia privata, in grado di rispondere alle logiche dell'economia di mercato che ha bisogno di nuovi prodotti e prestazioni di tipo manageriale.

E non solo! Il fenomeno crescente del terrorismo internazionale e nazionale implica l'impiego sempre maggiore di operatori pubblici della sicurezza.

Le guardie particolari giurate, adeguatamente formate possono essere una grande risorsa. Questo disegno di legge nasce dall'esigenza di operare un distinguo tra guardie che agiscono unicamente nell'ambito di un contratto di diritto privato e le guardie che partecipano all'esercizio di pubblici poteri.

In buona sostanza, la guardia particolare giurata, in aggiunta alla vigilanza, può svolgere specifiche attività di natura pubblicistica, come nel caso della sorveglianza di istituti bancari, la cui tutela può comportare compiti di accertamento e repressione dei reati, vale a dire esercitando la qualità di «poliziotto giudiziario».

All'articolo 1, primo comma, del presente disegno di legge si attribuisce alla guardia particolare giurata la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto esse esercitano l'interesse del bene vigilato o custodito, attraverso una partecipazione «diretta e specifica».

Al comma 2 dello stesso articolo, si riconosce la qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza alla guardia particolare giurata che espleta il «dovere» di assistenza alla polizia di stato, nonchè «il potere» di stendere verbali di valore probatorio, nell'esercizio di «pubblici poteri» o per «la tutela degli interessi generali dello Stato».

L'articolo 2 istituisce l'albo, suddiviso in due sezioni l'una per gli aspiranti alla nomina di guardie particolari giurate, l'altra de-

dicata alle guardie particolari giurate abilitate a svolgere questa professione.

Lo scopo è quello di consentire agli istituti di vigilanza, agli enti pubblici e privati, nonchè all'autorità di pubblica sicurezza di selezionare il personale sulla base di un primo screening basato sulla correttezza dei dati relativi all'iter formativo degli aspiranti, nonchè all'iter professionale delle guardie giurate iscritte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 133 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773)*

1. L'articolo 133 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«133 - (Art. 134 del Testo Unico 1926). -
1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

2. Le guardie particolari giurate addette ai servizi di vigilanza o custodia, di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Qualora esse vengano comandate presso enti pubblici o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati che cadono sui beni affidati alla loro sorveglianza, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali ed operano in qualità di agenti ausiliari di pubblica sicurezza».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 138 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773)*

1. Il primo comma dell'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'albo nazionale, delle guardie particolari giurate, di seguito denominato "albo".

L'albo è suddiviso in due sezioni:

- la prima sezione contiene l'elenco degli aspiranti guardie particolari giurate, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) adempimento degli obblighi scolastici, nonché il possesso dei requisiti professionali, stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) idoneità psico - fisica e attitudinale al porto d'armi;

e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoni ali o interdettive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata;

- la seconda sezione dell'albo contiene l'elenco delle guardie particolari giurate, in possesso del decreto di nomina del Ministro dell'interno.

Le modalità di istituzione dell'albo, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dello stesso sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentite le associazioni di categoria».

Art. 3.

1. Agli oneri relativi all'articolo 1, valutati in 60 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006 - 2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede mediante l'istituzione di tariffe a carico degli iscritti, stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i ministri della giustizia e delle finanze.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

